

Codice A1618A

D.D. 19 giugno 2025, n. 451

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la realizzazione d'impianto fotovoltaico ed elettrodotto di connessione in aree soggette a vincolo idrogeologico nei comuni di Bene Vagienna (foglio 42) e Carrù (fogli 21 e 36).



ATTO DD 451/A1618A/2025

DEL 19/06/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la realizzazione d'impianto fotovoltaico ed elettrodotto di connessione in aree soggette a vincolo idrogeologico nei comuni di Bene Vagienna (foglio 42) e Carrù (fogli 21 e 36)

Premesso che:

- in data 7 marzo 2024, prot. n. 42440, è pervenuta dalla Provincia di Cuneo la convocazione della prima seduta della conferenza di servizi volta al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione dell'intervento in oggetto da parte della società *omissis*;
- l'intervento previsto consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 4,2 MWp e nella realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, su superfici censite al C.T. nei comuni di Bene Vagienna, foglio 42, mappali vari, e Carrù, fogli 21 e 36, mappali vari;
- le opere previste interessano circa 7,4 ha, di cui 165 m² boscati, e volumi di scavi e riporti pari a circa 2960 m³ ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico e sono pertanto sottoposte a procedimento autorizzativo di competenza regionale ai sensi della L.R. 45/1989.

Richiamata la richiesta d'integrazioni prot. 80636 del 30 aprile 2024 inviata dalla Provincia di Cuneo al proponente in esito alla prima seduta della conferenza di servizi, contenente tre le altre le osservazioni dei settori Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – e Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Richiamata la nota prot. 179192 del 23 ottobre 2024 con cui la Provincia di Cuneo ha comunicato la pubblicazione degli elaborati integrativi prodotti dal proponente, convocando la seconda seduta della conferenza di servizi;

Considerato il parere favorevole in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. 220824 del 30 dicembre 2024, allegata al presente

provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale;

Richiamata la nota prot. 13329 del 28 gennaio 2025 con la quale il Settore Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – richiedeva integrazioni documentali necessarie per la procedibilità dell'istanza di autorizzazione ex L.R. 45/1989;

Richiamata la richiesta d'integrazioni prot. 24350 del 14 febbraio 2025 inviata dalla Provincia di Cuneo al richiedente in esito alla seconda seduta della conferenza di servizi;

Dato atto che il proponente ha provveduto a fornire le integrazioni richieste, condivise dalla Provincia di Cuneo con nota prot. 88229 del 10 giugno 2025;

Preso atto che:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 231/A1614A/2024 del 04 aprile 2024, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, il deposito cauzionale è pari a euro 14.800;
- l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, come modificato dalla L.R. 10/2024;
- l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, c. 7, lett. a), in quanto la superficie boscata interessata dalla trasformazione è inferiore a 1000 m²;

Dato atto che in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Precisato che, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il titolare del procedimento autorizzativo nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto a partire dall'adozione del provvedimento unico ex D.Lgs. 387/2003;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di richiamare le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società *omissis* agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico consistenti nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 4,2 MWp e dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, su superfici censite al C.T. nei comuni di Bene Vagienna, foglio 42, mappali vari, e Carrù, fogli 21 e 36, mappali vari;

3. Di subordinare l'autorizzazione al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

3.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;

3.2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;

3.3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;

3.4. durante gli interventi di taglio, di esbosco e di realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;

3.5. nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13).

4. Di precisare che la presente autorizzazione:

4.1. ha validità di quarantotto mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

4.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza di tali provvedimenti;

4.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

4.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

4.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

5. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

5.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

5.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

5.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

5.4. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a euro 14.800 per una trasformazione del suolo pari a 7,4 ha soggetti a vincolo idrogeologico;

5.5. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

5.6. almeno 30 giorni prima della data d'inizio lavori, attraverso l'applicativo "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)" disponibile online sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, tra l'altro, l'acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento, nonché l'impegno al versamento del deposito cauzionale e della compensazione se dovuti;

5.7. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

6. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo